

pag. 5	Esami di Stato: un Manuale per l'Uso
pag. 6	Considerazioni generali L'Osservatorio Nazionale sugli esami di stato I principali elementi di novità dei nuovi esami di stato
pag. 7	I candidati interni I candidati esterni
pag. 8	I diritti dei candidati con handicap La formazione delle commissioni I criteri
pag. 9	Gli adempimenti del Ministero e delle scuole Le prove scritte La prima prova
pag. 10	La seconda prova La terza prova
pag. 11	La lingua straniera Il documento del consiglio di classe
pag. 12	Il colloquio L'attribuzione del punteggio alle prove d'esame
pag. 13	Il credito scolastico Il credito formativo Casi particolari
pag. 14	Tabella per il calcolo del credito per l'a.s. 1998-99 La valutazione finale La certificazione
pag. 15	I tempi del nuovo esame di stato
pag. 17	la Legge
pag. 21	il Regolamento





Considerazioni generali

L' "Esame di Stato" costituisce un elemento di forte novità per la scuola secondaria e riveste una grande importanza nel processo di riforma complessiva che gradualmente sta investendo il mondo della formazione nel nostro paese. La legge 425/97 si affianca, infatti, ad altri provvedimenti che il Parlamento italiano ha approvato, come la legge sull'autonomia, o sta esaminando, come l'elevamento dell'obbligo scolastico o il riordino dei cicli.

Il nuovo esame di stato, che il 23 giugno 1999 farà il suo primo ingresso nelle scuole secondarie superiori, intende mettere in grado gli studenti di accedere all'università, alla formazione superiore o al mondo del lavoro con un diploma che certifichi la preparazione complessiva acquisita durante il percorso scolastico e costituisca titolo riconoscibile in tutti i paesi dell'Unione Europea.

Gli "esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore" hanno un impianto sostanzialmente innovativo ed, inoltre, più equo, più oggettivo, più rigoroso e trasparente del passato. Come già avveniva per gli esami di maturità, essi sono un appuntamento che influenzerà sin da quest'anno la programmazione, la didattica e le scadenze scolastiche.

Con questa pubblicazione il Ministero intende fornire un quadro sintetico della riforma dell'esame, dei suoi contenuti e dei suoi obiettivi: un "manuale per l'uso" destinato ai docenti che parteciperanno agli esami di stato sia come responsabili dell'azione educativa e didattica, intesa a preparare gli studenti ai nuovi tipi di prove, sia in veste di commissari o presidenti.

Le novità dell'esame verranno introdotte gradualmente, nel rispetto dei ritmi e dei tempi propri dell'apprendimento. Nei primi due anni l'esame sarà in fase di rodaggio, con dispositivi attivati progressivamente per facilitare al massimo l'avvio della riforma: l'assetto operativo sarà completo nell'anno scolastico 2000-2001, trascorsi tre anni dall'approvazione della legge.

All'interno di questo testo si troveranno pertanto le indicazioni inerenti alla normativa generale e quelle transitorie che riguardano solo i prossimi due anni.

In questa parte della pubblicazione si è cercato di cogliere i nodi essenziali del cambiamento, mentre, per

quanto riguarda gli aspetti più propriamente tecnici e procedurali, si rimanda alla normativa.

L'Osservatorio nazionale

Il regolamento che disciplina gli esami conclusivi delle scuole secondarie superiori ha previsto l'istituzione di un organo scientifico, l'Osservatorio nazionale sugli esami di stato, con il compito di monitorare, verificare e valutare l'applicazione della nuova disciplina degli esami di stato e di costituire un supporto permanente per gli insegnanti, i presidi e le commissioni di esame in ordine alla predisposizione della terza prova scritta.

La realizzazione e la gestione dell'Osservatorio nazionale è stata affidata al Cede, Centro europeo dell'educazione, che ha realizzato un articolato piano di attività di immediato avvio nelle scuole.

I principali elementi di novità dei nuovi esami di stato

- ▶ L'esame è pluridisciplinare e intende accertare la capacità del candidato di stabilire collegamenti tra competenze e conoscenze diverse e naturalmente la sua preparazione nelle singole discipline.
- ▶ L'esame riguarda le materie curriculari dell'ultimo anno scolastico.
- ▶ Le prove scritte sono tre.
- ▶ Il colloquio verte sulle discipline studiate nell'ultimo anno di corso.
- ▶ Il punteggio viene attribuito in centesimi: si supera l'esame con un minimo di 60/100.
- ▶ La commissione esaminatrice di ogni classe è composta per metà da docenti della classe stessa e per metà da docenti esterni nominati dal Ministero. Anche il presidente è esterno.
- ▶ Sono ammessi all'esame tutti gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno e di cui sia stato possibile valutare il profitto: sparisce quindi il giudizio di ammissione.
- ▶ Compaiono i crediti scolastici e i crediti formativi: un "portafoglio" di punti assegnato dal consiglio di classe che il candidato accumula nell'ultimo triennio e che contribuisce a determinare il punteggio finale dell'esame.
- ▶ I metodi di valutazione e i criteri di giudizio diventano più oggettivi.



I candidati interni

(Regolamento, art.2)

All'esame di stato sono ammessi tutti gli studenti che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso (indipendentemente dai giorni di frequenza) e che siano stati legittimamente scrutinati, con qualunque grado di valutazione, anche insufficiente.

Scompare dunque l'atto d'ammissione all'esame. Secondo l'impostazione europea, infatti, l'impianto dell'esame prevede elementi di valutazione bastevoli per accertare autonomamente le conoscenze, le competenze e le capacità del candidato. Comunque il percorso scolastico, attraverso il sistema dei "crediti", diventa parte integrante della valutazione stessa.

Al termine dell'ultimo anno scolastico i docenti assegneranno a tutti gli alunni i voti nelle singole discipline e stabiliranno il loro credito scolastico, a cui sommeranno i crediti accumulati nei due anni precedenti: questo sarà il "corredo" del punteggio con cui ogni alunno si presenterà all'esame.

I docenti esprimeranno per ogni anno del triennio conclusivo gli elementi che concorrono a definire il credito, avvalendosi anche delle indicazioni docimologiche messe a punto dal Cede.

Possono sostenere l'esame anche gli studenti che nello stesso anno abbiano frequentato la penultima classe di corso e che nello scrutinio finale abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia.

Anche i giovani soggetti all'obbligo di leva possono anticipare di un anno l'esame di stato, purché concludano il penultimo anno senza debiti formativi.

In questi due ultimi casi i docenti dovranno svolgere un'opera di orientamento e consulenza nel corso dell'anno scolastico, senza essere per questo vincolati dall'assegnazione dei voti nel momento dello scrutinio.

I candidati esterni

(Regolamento, art.3)

Possono sostenere gli esami di stato anche gli studenti esterni che si trovino nelle seguenti condizioni:

- a ► Compiano 19 anni entro l'anno solare in cui intendono sostenere l'esame (ad esempio entro il 1999 per l'anno scolastico 1998-99) e dimostrino di avere adempiuto all'obbligo scolastico; oppure compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno d'esame, nel caso in cui non

dispongano di alcun titolo scolastico.

- b ► Siano in possesso del diploma di licenza media da almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso di studi prescelto, indipendentemente dall'età.
- c ► Siano in possesso, nel caso di esami di stato negli istituti professionali e negli istituti d'arte, rispettivamente del diploma di qualifica e di licenza da almeno un numero di anni pari alla durata del corso integrativo prescelto, indipendentemente dall'età.
- d ► Siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale.
- e ► Abbiano comunque cessato la frequenza entro il 15 marzo. (dal Regolamento)

I candidati esterni devono presentare domanda di ammissione al preside di un solo istituto entro il 30 novembre. Le domande presentate oltre questo termine, giustificate da gravi motivi debitamente documentati, devono essere invece inviate al provveditore agli studi entro il 31 gennaio.

Solo per coloro che cessano la frequenza dell'ultimo anno tra il 31 gennaio e il 15 marzo la scadenza per la presentazione della domanda è fissata per il 20 marzo.

Le domande devono in entrambi i casi essere presentate nell'ambito del comune o della provincia di residenza del candidato al capo dell'istituto statale prescelto; il preside provvederà ad abbinare il candidato esterno ad una classe della scuola, che da quel momento sarà il punto di riferimento per i programmi e il contenuto delle prove d'esame.

Per questo sarebbe opportuno che ogni scuola attivasse un rapporto permanente con i candidati esterni (dallo sportello informazioni alla consulenza didattica) nel corso dell'anno.

Chi non è in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe deve sostenere un esame preliminare che accerti la congruità della preparazione al livello richiesto dall'esame di stato: questa prova sostituisce i vecchi "esami integrativi" ed è condotta dal consiglio di classe a cui il candidato esterno è collegato. Può consistere in prove scritte, pratiche, grafiche, orali, secondo i programmi di insegnamento dell'indirizzo di studi specifico.

Per stabilire quali sono le prove da sostenere, si tiene conto del curriculum scolastico e degli eventuali crediti formativi, se debitamente documentati.

L'esame preliminare si svolge nel mese di maggio e comunque entro il termine delle lezioni scolastiche. L'esito è valutato in decimi e per superare l'esame





Istruzioni per l'Uso

bisogna ottenere non meno di sei in ogni materia oggetto dell'esame.

Sulla base dei voti conseguiti con l'esame preliminare, la commissione d'esame assegna il credito scolastico. Se il candidato non supera l'esame di stato, l'esito positivo dell'esame preliminare vale comunque come idoneità all'ammissione all'ultimo anno del tipo di scuola secondaria superiore cui si riferisce l'esame.

I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e per ciascuna di esse, di norma, non possono essere più della metà dei candidati interni.

I diritti dei candidati con handicap (Regolamento, artt. 6 e 13)

Nel caso di candidati con handicap la commissione d'esame prepara prove equipollenti a quelle predisposte per gli altri candidati, basandosi sulle indicazioni presentate dal consiglio di classe. Tali prove possono prevedere l'utilizzo di modi o mezzi tecnici diversi oppure lo sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. Le prove devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea al rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Se il candidato non supera l'esame non consegue il titolo, ma la commissione è comunque tenuta a predisporre un attestato contenente le stesse informazioni previste nel diploma (vedi certificazione pag. 14)

Se necessario, la commissione predispone mezzi e strumenti opportuni per favorire lo svolgimento delle prove e può avvalersi di personale esperto.

La formazione delle commissioni (Regolamento, artt. 8 e 9)

I CRITERI

Le commissioni d'esame sono nominate dal ministero della Pubblica Istruzione e sono composte da sei o da otto membri, a seconda del numero di discipline dell'indirizzo di studi, e dal presidente esterno. Il numero dei commissari per ogni indirizzo di studi è determinato nel momento in cui vengono indicate le materie affidate ai membri esterni, ossia entro il 15 gennaio.

I commissari sono per metà esterni all'istituto (nomi-

nati tra i docenti delle scuole superiori) e per metà interni, individuati dal consiglio di classe tra i suoi membri.

Il presidente è esterno ed è nominato dal Ministero, nell'ordine: tra i capi d'istituto di scuola secondaria superiore (anche in pensione da meno di cinque anni), tra i capi d'istituto di scuola media in possesso di abilitazione per le superiori, tra i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori, tra i docenti di scuola superiore.

Per la nomina dei commissari esterni, il Ministero attribuisce precedenza ai docenti di ruolo nelle scuole secondarie superiori che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e in quelle non terminali; in subordine verranno nominati i docenti a tempo determinato in possesso dell'abilitazione per le materie oggetto dell'esame, e ancora in subordine quelli privi di abilitazione. I docenti verranno prioritariamente nominati nello stesso indirizzo di studi di insegnamento e, nell'ordine, per la stessa materia, per la classe di concorso in cui è compresa tale materia e infine per l'area disciplinare in cui è compresa la materia di insegnamento. Solo in subordine i docenti saranno nominati in commissioni che opereranno in indirizzi di altro ordine scolastico rispetto a quello di servizio.

Ogni classe avrà la sua commissione.

Ogni classe di istituto statale, di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato che sia sede d'esame, avrà tre (o quattro) commissari interni.

Presidente e commissari esterni operano su due classi. Ciascuna di esse comprende fino a un tetto di 35 studenti, inclusi i candidati esterni.

Ogni commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato sarà abbinata ad una commissione di istituto statale.

Inoltre, come si è già detto, i candidati esterni potranno essere assegnati esclusivamente a una commissione insediata presso una scuola statale e saranno ripartiti tra le classi in modo da non superare la metà dei candidati interni. Nel caso in cui il numero dei candidati esterni sia tale da non consentire il rispetto dei criteri di ripartizione nell'abbinamento con una scuola statale, possono essere costituite commissioni apposite con un numero maggiore di candidati esterni o con soli candidati esterni (Regolamento, art. 9).

Per quanto riguarda la sede in cui si svolgerà l'esame (Regolamento, art.8), la titolarità è riconosciuta agli istituti statali, ai licei linguistici e agli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti per gli alunni che abbiano fre-



quentato l'ultima classe di un corso di studi nel quale siano funzionanti o abbiano funzionato almeno tre classi del quinquennio. I candidati interni faranno l'esame nella loro scuola, come è accaduto fino ad oggi, e i candidati esterni si recheranno nella sede della commissione a cui sono stati abbinati o comunque in un istituto individuato dal provveditore. Per i candidati esterni sede d'esame saranno esclusivamente gli istituti statali o i licei linguistici.

GLI ADEMPIMENTI DEL MINISTERO E DELLE SCUOLE

Entro il 15 gennaio di ogni anno il Ministero pubblica con un decreto l'elenco delle materie che saranno affidate a commissari esterni; nelle settimane successive i consigli di ciascuna classe indicheranno autonomamente i commissari interni, individuati in modo da garantire per ciascun indirizzo un'equilibrata rappresentanza delle materie.

Entro il 15 maggio i docenti riceveranno comunicazione della nomina e della sede d'esame.

In ogni caso deve essere garantita la nomina di commissari interni o esterni docenti delle discipline oggetto della prima e seconda prova scritta: quando è nominato un docente esterno titolare della disciplina della prima prova, tra i docenti del consiglio di classe deve essere compreso il titolare della disciplina oggetto della seconda prova.

La partecipazione alle commissioni costituisce obbligo di servizio per i professori.

I componenti e i presidenti di una commissione, non possono rifiutare o lasciare l'incarico, se non per gravi e comprovati motivi che devono essere comunicati immediatamente al provveditore della provincia in cui ha sede la commissione.

Le prove scritte

Le prove scritte previste dal nuovo esame sono tre

Le prime due sono predisposte dal Ministero e sono trasmesse ai presidenti delle commissioni il giorno stesso della prova. La prima prova scritta, che accerterà le capacità di uso della lingua italiana, prevede, oltre al tema tradizionale, anche altri tipi di scrittura. La seconda

prova scritta, quella di indirizzo, rimane sostanzialmente simile a quella tradizionale.

La terza deve invece essere autonomamente predisposta dalla commissione sulla base del documento del consiglio di classe ed è volta ad accertare la preparazione degli studenti sulle materie dell'ultimo anno di corso.

I primi due giorni dell'esame sono quindi dedicati alla prova di lingua italiana e a quella di indirizzo.

Seguirà un giorno di interruzione in cui la commissione definisce collegialmente la struttura della terza prova scritta.

La mattina del quarto giorno, prima dell'inizio della terza prova scritta, la commissione ne stabilisce il testo, tenendo conto delle proposte avanzate da ciascun componente.

Il punteggio ottenuto dai candidati nelle prove scritte deve essere reso noto con la pubblicazione nell'albo dell'istituto, sede della commissione d'esame, almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio.

La prima prova (Regolamento, art.4)

Il tema o altre prove per accertare la padronanza dell'italiano

Accertare la conoscenza e la padronanza della lingua italiana o della lingua in cui si svolge l'insegnamento: è questo l'obiettivo fissato per la prima prova scritta.

Con il nuovo modello di esame il candidato potrà scegliere tra più tracce, indicate dal ministero della Pubblica Istruzione. Non saranno differenti solo nel titolo o nell'argomento, come era per le quattro opzioni della maturità, ma anche nello stile di scrittura richiesto. La prova prevede dunque che il candidato abbia l'opportunità di scegliere in un vasto spettro di modalità espressive.

Ecco i tipi di prova indicati dal regolamento:

a ► Analisi e commento, anche arricchito da note



Istruzioni per l'Uso

personali, di un testo letterario o non letterario, in prosa o in poesia, corredato da indicazioni che orientino nella comprensione, nell'interpretazione di insieme del passo e nella sua contestualizzazione. Nello svolgimento di questa prova il candidato deve dimostrare di essere in possesso di conoscenze e competenze idonee all'individuazione della natura del testo e delle sue strutture formali.

- b** ► Sviluppo di un argomento scelto dal candidato tra quelli proposti all'interno di grandi ambiti di riferimento storico-politico, socio-economico, artistico-letterario, tecnico-scientifico. L'argomento può essere svolto in una forma scelta dal candidato tra modelli di scrittura diversi: saggio breve, relazione, articolo di giornale, intervista, lettera.
- c** ► Sviluppo di un argomento di carattere storico, coerente con i programmi svolti nell'ultimo anno di corso.
- d** ► Trattazione di un tema di ordine generale, tratto dal corrente dibattito culturale, per il quale possono essere fornite indicazioni di svolgimento.

Le tipologie innovative sono la prima e la seconda. La terza e la quarta corrispondono sostanzialmente al tradizionale tema di storia e di attualità.

Ciascuna di queste possibilità implica un'adeguata preparazione ai vari tipi di scrittura, che deve essere predisposta dai docenti nella programmazione didattica e curata nel corso dell'anno.

Questa prova intende verificare, oltre alla conoscenza specifica dei contenuti richiesti, se il candidato sappia scrivere con proprietà grammaticale e lessicale, se sappia organizzare un testo, se sappia elaborare ed argomentare le proprie opinioni, se sappia costruire ragionamenti conseguenti e motivati, se sia capace di esprimere fondati giudizi critici e personali ed anche dimostrare originalità e creatività.

Quindi alla domanda se con la riforma dell'esame il tema tradizionale scompaia, la risposta è no.

Tuttavia l'evoluzione della lingua italiana e le nuove modalità di espressione hanno suggerito di affiancare a questa prova "classica" altri tipi di scrittura (il saggio breve e l'articolo di giornale, ad esempio), senza per questo togliere nulla alla validità del tema come prova e strumento didattico.

Per rispettare i tempi di adeguamento graduale della scuola e della preparazione degli alunni ai nuovi esami di stato, per l'anno scolastico 1998-99 la prima prova scritta prevede solo le opzioni che riguardano o l'analisi e il commento di un testo (a), o il tema tradizionale (c e d), o la prova b che a sua volta sarà limitata a due tipologie: il saggio breve e l'articolo di giornale.

La seconda prova (Regolamento, art.4)

Tutto come prima, ma con una scelta più ampia

La seconda prova scritta non presenta significative novità rispetto a quella di indirizzo cui siamo tutti abituati.

Ma il compito non sarà uno solo: la "busta" inviata dal Ministero conterrà infatti più proposte tra cui il candidato potrà scegliere, non solo una come è accaduto fino a ieri.

Il Ministero indica entro il 10 aprile di ogni anno la materia su cui verterà l'esame, scegliendola tra quelle che caratterizzano il corso di studi del candidato.

La terza prova (Regolamento, artt. 4, 5, 14 e 15)

Un accertamento pluridisciplinare elaborato autonomamente dalla commissione

L'obiettivo è quello di realizzare un accertamento pluridisciplinare sulla conoscenza delle materie dell'ultimo anno di corso. La definizione della prova, nei suoi contenuti e nelle modalità, spetta alla commissione esaminatrice, che seguirà le indicazioni espresse nel documento del consiglio di classe sui programmi e sulle attività didattiche messi in atto.

La commissione può avvalersi del supporto del Centro europeo dell'educazione che, a seguito della riforma dell'esame, ha predisposto un archivio telematico di esempi di terza prova consultabile all'indirizzo Internet www.cede.it. Sarà comunque cura del Ministero inviare alle scuole una selezione di questi materiali.



Ecco la gamma delle modalità fra le quali scegliere per definire la prova:

- ▶ Trattazione sintetica di argomenti: una serie di domande specifiche relative a un testo o la trattazione di un argomento significativo, anche a carattere pluridisciplinare, con l'indicazione del numero massimo di righe o parole utilizzabili.
- ▶ Quesiti a risposta singola: riguardano più materie e richiedono che il candidato formuli autonomamente una risposta, rispettando i limiti di estensione indicati dalla commissione. I quesiti possono essere di difficoltà graduata, quindi con valore differente ai fini dell'attribuzione del punteggio.
- ▶ Quesiti a risposta multipla: possono concretarsi in vere e proprie prove strutturate su argomenti di tutte le materie dell'ultimo anno di corso. Il candidato sceglie tra più opzioni la risposta giusta.
- ▶ Problemi a soluzione rapida: è una tipologia di prova che la commissione articola in relazione allo specifico indirizzo di studio e alle esercitazioni svolte.
- ▶ Casi pratici e professionali: questa tipologia richiede una stretta correlazione con i contenuti del corso di studi e con le esperienze acquisite. E' una metodologia didattica finora particolarmente diffusa negli istituti professionali e tecnici, può coinvolgere più materie ed è presentata con indicazioni di svolgimento puntuali che consentono risposte in forma sintetica.
- ▶ Sviluppo di progetti: è una prova che richiede esperienza e si articola in base ai piani di studio della classe. Questa pratica didattica è già diffusa negli istituti tecnici e professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici, e nell'ambito di alcune sperimentazioni in atto anche in altri indirizzi di studio.

Come si vede, la terza prova è un percorso strutturato che attraversa le materie studiate nell'ultimo anno. Si tratta di una prova pluridisciplinare che potrà assumere forme diverse, tra cui anche quella di una serie di domande con risposte multiple, ma non solo questo: comunque sta alla commissione scegliere tra le varie opzioni la tipologia di accertamento più consona alle caratteristiche della classe.

La prova intende, pertanto, valutare le competenze acquisite dagli alunni di "quella" scuola, di "quel" corso, di "quella" classe: per questa ragione non viene formulata dal Ministero, valorizzando così l'autonomia didattica attribuita alle scuole dalla legge 59/97.

Per garantire un'applicazione graduale del nuovo ordinamento di esame, nel 1999 e nel 2000 la terza prova sarà proposta in una forma semplificata: la commissione si orienterà su una sola delle tipologie previste e formulerà domande inerenti a non più di quattro discipline.

Per l'anno scolastico 1998-99 la commissione potrà procedere a un'ulteriore semplificazione, proponendo ai candidati un testo, letterario o di altro tipo, che si presti ad un'analisi pluridisciplinare, secondo una o più delle metodologie indicate sopra.

LA LINGUA STRANIERA

All'interno della terza prova scritta deve essere previsto, di norma, un breve spazio destinato all'accertamento della conoscenza della lingua o delle lingue straniere studiate. Anche nella formulazione delle domande inerenti a questo tema la commissione farà riferimento alle indicazioni contenute nel documento del consiglio di classe.

Se il piano di studi dell'ultimo anno comprende due o più lingue straniere, di cui una già oggetto della seconda prova scritta, il candidato deve utilizzare per la terza prova scritta una lingua straniera diversa da quella in cui ha svolto la seconda prova.

La verifica può essere predisposta dalla commissione secondo una delle seguenti modalità:

- ▶ Una breve esposizione in lingua straniera (entro un limite massimo di parole prestabilito) di uno degli argomenti o la risposta ad uno dei quesiti che il candidato potrà scegliere tra quelli proposti dalla commissione.
- ▶ Una o due domande relative a un breve documento in lingua straniera, attinente all'indirizzo di studi del candidato, e tese ad accertare la comprensione del testo e la capacità di produzione scritta.
- ▶ Una serie di domande in lingua straniera che richiedano una breve risposta.

Il documento del consiglio di classe (Regolamento, art.5)

E' il testo che documenta il percorso formativo compiuto dalla classe nell'ultimo anno. I suoi contenuti val-





Istruzioni per l'Uso

gono anche per i candidati esterni abbinati a quella classe.

E' una sorta di diario di bordo che registra la rotta seguita nell'ultimo anno: esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, i criteri e gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti.

Il documento è elaborato dai docenti del consiglio di classe entro il 15 maggio di ogni anno, e rappresenta il testo di riferimento ufficiale per la commissione d'esame al fine della preparazione della terza prova scritta e della conduzione del colloquio.

Non appena pronto, il documento dovrà essere immediatamente consegnato a ciascun candidato ed affisso all'albo dell'istituto.

Qualche ipotesi su alcuni dei possibili contenuti del documento:

- ▶ Gli obiettivi realizzati in termini di conoscenze, competenze e capacità, sia all'interno di singole discipline, sia in più aree disciplinari collegate.
- ▶ I contenuti disciplinari e pluridisciplinari, distribuiti lungo i moduli svolti o i percorsi formativi seguiti.
- ▶ Le attività curricolari ed extracurricolari, anche organizzate autonomamente dalla classe, le visite guidate e i viaggi di istruzione.
- ▶ Le eventuali attività di scuola-lavoro, stage e tirocinio.
- ▶ I metodi, relativi alle concrete interazioni docenti alunni: lezioni, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero, sostegno, integrazione.
- ▶ Gli spazi, i mezzi, le attrezzature, i laboratori, le tecnologie, la palestra e la biblioteca, i materiali didattici, i testi adottati.
- ▶ I tempi dei singoli moduli, delle discipline, delle attività.
- ▶ I criteri e gli strumenti della misurazione (punteggi e livelli della standardizzazione) e della valutazione (indicatori e descrittori adottati per la formulazione dei giudizi e/o per l'attribuzione dei voti), le tipologie delle prove utilizzate.
- ▶ Ogni altro elemento che il consiglio di classe ritenga significativo ai fini della presentazione del lavoro svolto e della preparazione raggiunta dagli alunni.
- ▶ Eventuali allegati, in particolare esempi delle prove effettuate nel corso dell'anno in preparazione dell'esame.

Il colloquio

(Regolamento, artt.4 e 5)

Si parte da un argomento a scelta, e si spazia sulle aree disciplinari dell'ultimo anno

Il colloquio verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e ha carattere pluridisciplinare.

Inizia con un argomento o con la presentazione di un lavoro di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, proposto dal candidato, e prosegue su argomenti indicati dalla commissione.

La commissione può introdurre gli argomenti con un testo, un documento, un progetto, di cui il candidato deve discutere ed individuare le componenti culturali.

Nel colloquio acquistano rilievo le conoscenze e le competenze acquisite nelle varie discipline e la capacità di metterle in collegamento, insieme alla proprietà di linguaggio e l'efficacia argomentativa del candidato.

Nel corso del colloquio deve essere assicurata al candidato la possibilità di discutere gli elaborati delle prove scritte.

Come si è già detto a proposito della terza prova scritta, per preparare adeguatamente gli studenti al nuovo tipo di colloquio, è opportuna la cooperazione tra i docenti sin dall'inizio dell'anno scolastico, attraverso la costituzione di gruppi di lavoro, lo svolgimento di esercitazioni e di simulazioni delle prove d'esame.

Anche in questo caso presso l'Osservatorio nazionale del Cede (www.cede.it) esiste un archivio telematico di esempi, indicazioni e suggerimenti a disposizione di ogni insegnante.

L'attribuzione del punteggio alle prove d'esame (Regolamento, art.4)

La commissione dispone di 15 punti per la valutazione di ciascuna delle tre prove scritte. Alla prova giudicata sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 10.

Alla valutazione del colloquio sono riservati 35 punti. Al colloquio giudicato sufficiente non possono essere attribuiti meno di 22 punti.

La commissione attribuisce i punteggi a maggioranza.



Il credito scolastico (Regolamento, art. 11)

Il **concetto** di credito scolastico è stato introdotto per rendere gli esami di stato più obiettivi e più efficaci nel valutare l'andamento complessivo della carriera scolastica di ogni alunno; serve ad evitare episodi di valutazioni finali contraddittorie con l'andamento della carriera scolastica e con l'impegno dimostrato. Si tratta di un patrimonio di punti che ogni studente costruisce durante gli ultimi tre anni di corso e che contribuisce - per un quinto - a determinare il punteggio finale dell'esame di stato.

Ciascuno può conseguire infatti un credito scolastico, risultante dalla somma dei punti che anno per anno saranno assegnati dal consiglio di classe durante gli scrutini in base all'impegno e alla media dei voti finali conseguiti. Il punteggio massimo complessivo conseguibile per tale credito è di 20 punti. I parametri per l'attribuzione dei crediti sono contenuti nelle tabelle riportate nella parte finale del Regolamento.

Concorrono a formare il credito scolastico più elementi di valutazione: non solo quelli derivanti dalle esperienze scolastiche dello studente, ma anche quelli legati ad eventuali esperienze formative (si chiamano appunto crediti formativi), che l'alunno possa avere maturato anche al di fuori della normale attività scolastica, coerenti con il tipo di corso a cui si riferisce l'esame e debitamente documentate.

Il punteggio esprime:

- ▶ la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunto da ciascun alunno nell'anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l'assiduità della frequenza scolastica;
- ▶ la frequenza dell'area di progetto;
- ▶ l'interesse e l'impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo;
- ▶ la partecipazione alle attività complementari ed integrative;
- ▶ eventuali crediti formativi.

Al termine dello scrutinio, ogni alunno potrà conoscere il punteggio relativo al proprio credito scolastico. Tale risultato dovrà essere reso pubblico da ogni scuola.

IL CREDITO FORMATIVO

Con il nuovo esame di stato si sono volute valorizzare le esperienze formative che ogni alunno può aver maturato al di fuori della scuola. Corsi di lingua, esperienze lavorative, soggiorni in scuole o campus all'estero, attività sportive o corsi di educazione artistica, l'aver appreso a suonare uno strumento, ad esempio, sono esperienze che arricchiscono il bagaglio di competenze di ogni alunno. È dunque giusto che queste esperienze formative, qualora siano coerenti con il corso di studi e opportunamente documentate, vengano riconosciute nella certificazione finale dell'esame di stato. Tali esperienze potranno contribuire, dunque, ad elevare il punteggio del credito scolastico.

Come per tutta la disciplina dell'esame di stato, anche il credito scolastico è introdotto gradualmente. Per il 1998-99 il credito scolastico riguarderà unicamente l'ultimo anno di corso, mentre per l'anno successivo riguarderà soltanto gli ultimi due. Solo nel 2000-2001 il sistema dei crediti entrerà a regime. Secondo quanto riportato nella tabella della pagina seguente, per l'anno 1998-99 il consiglio di classe avrà a disposizione tutti i 20 punti.



CASI PARTICOLARI

Non si attribuisce il credito in caso di non promozione dell'alunno alla classe successiva.

In caso di promozione "con debito formativo" in una o più materie si attribuisce il punteggio minimo previsto dalle tabelle, che può essere integrato nel corso dell'anno successivo al momento del superamento della verifica.

In caso di abbreviazione del corso di studi per merito (si veda pg. 7) il credito è attribuito dal consiglio di classe per l'anno non frequentato nella misura massima prevista.

In caso di abbreviazione degli studi per leva militare, il credito è attribuito dal consiglio di classe sulla base della media dell'ultimo anno frequentato.

Per i candidati esterni il credito è attribuito dalla commissione d'esame ed è reso noto il giorno della prima prova scritta.

Per i candidati esterni privi di promozione all'ultima classe, l'esito degli esami preliminari è la base su cui la commissione stabilisce il credito.



**CREDITO SCOLASTICO relativo ai candidati interni
agli esami di Stato che si svolgeranno nell'a.s. 1998/1999**

MEDIA DEI VOTI	CREDITO SCOLASTICO RELATIVO A 3 ANNI DI CORSO (PUNTI)
M=6	8 - 11
6<M≤7	11 - 14
7<M≤8	14 - 17
8<M≤10	17 - 20

Tabella D (prevista dall'art. 15, comma 3)

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguita in sede di scrutinio finale dell'a.s. 1998/99. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti dell'anno in corso e l'andamento dei due precedenti anni di corso, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. All'alunno che ha conseguito nello scrutinio finale dell'a.s. 1998/99 una media dei voti $M < 5$, in considerazione della promozione o idoneità conseguita per accedere alle classi quarta e quinta, è attribuito un credito scolastico compreso nella banda di oscillazione di punti 4-5. Per la medesima motivazione, all'alunno che ha conseguito una media M tale che $5 \leq M < 6$, è attribuito un credito scolastico compreso nella banda di oscillazione 5-7. All'alunno che, avendo frequentato nell'a.s. 1998/99 la penultima classe, sostiene l'esame di stato per abbreviazione del

corso di studi per merito ai sensi dell'art.2, comma 2, è attribuito il credito scolastico previsto per la penultima classe nella tabella A (vedi tabelle allegate al regolamento), nella banda di oscillazione relativa alla media conseguita. Ad esso va aggiunto per il terzultimo anno il medesimo punteggio e per l'anno non frequentato un credito scolastico nella misura massima prevista nella tabella A, in relazione alla media dei voti conseguiti nel penultimo anno. Nei casi di abbreviazione per leva militare, ai sensi del medesimo art.2, comma 3, è attribuito il credito scolastico previsto per la penultima classe nella tabella A, nella banda di oscillazione relativa alla media conseguita, e per il terzultimo anno e per l'anno non frequentato, il medesimo punteggio.

*** Nel depliant degli studenti al primo capoverso, ultimo periodo, l'espressione $5 \leq M \leq 6$ è errata e va sostituita dalla seguente: $5 \leq M < 6$. Si prega di informare gli studenti**

La valutazione finale

La valutazione finale è data dalla somma dei punteggi che ciascun candidato ha riportato nel credito scolastico, nelle tre prove scritte e nel colloquio.

Il punteggio è espresso in centesimi. La soglia minima di sufficienza è di 60 punti.

Il punteggio viene così articolato:

- ▶ un massimo di 45 punti per le tre prove scritte
- ▶ un massimo di 35 punti per la prova orale
- ▶ un massimo di 20 punti per premiare il credito scolastico

La commissione dispone inoltre di 5 punti di "bonus" per premiare gli esami particolarmente brillanti e ben riusciti, purché il candidato abbia conseguito almeno 15 punti di credito scolastico e 70 punti alle prove d'esame.

La certificazione

Come atto finale dell'esame di stato è prevista una certificazione, il cui modello è predisposto dal Ministero.

Il diploma rilasciato al candidato che abbia superato l'esame indicherà i seguenti elementi necessari al riconoscimento del titolo nell'ambito dell'Unione Europea e utili all'accesso agli studi superiori e al mondo del lavoro:

- ▶ l'indirizzo e la durata del corso di studi;
- ▶ le materie di insegnamento e la durata oraria complessiva di ciascuna;
- ▶ il punteggio complessivo ottenuto dal candidato nelle prove d'esame;
- ▶ le competenze, le conoscenze e le capacità anche professionali acquisite;
- ▶ i crediti formativi documentati in sede d'esame.



Le scadenze della normativa

30 novembre →	Termine per la presentazione al preside della domanda di partecipazione all'esame da parte dei candidati esterni.
15 gennaio →	Scadenza per la comunicazione da parte del Ministero dell'elenco delle materie affidate a commissari esterni.
31 gennaio →	Termine per la presentazione al provveditore agli studi delle domande tardive da parte dei candidati esterni.
7 febbraio → (data presumibile)	Termine per la presentazione al preside da parte dei docenti del modulo di partecipazione alle commissioni.
15 marzo →	Termine entro cui gli studenti che vogliono sostenere l'esame come candidati esterni debbono ritirarsi da scuola.
20 marzo →	Termine per la presentazione della domanda di partecipazione all'esame da parte dei candidati esterni che abbiano cessato la frequenza tra il 31 gennaio e il 15 marzo.
10 aprile →	Scadenza per la comunicazione da parte del Ministero della materia oggetto della seconda prova scritta.
15 maggio →	Scadenza per la pubblicazione della composizione delle commissioni d'esame da parte dei provveditori.
15 maggio →	Scadenza per la redazione del documento del consiglio di classe per la commissione d'esame.
16 maggio →	Consegna da parte della scuola ai candidati interni e esterni del testo del documento del consiglio di classe.
Maggio - termine delle lezioni →	Esame preliminare dei candidati esterni da parte del consiglio della classe di abbinamento.
Termine delle lezioni	Valutazione degli alunni interni e attribuzione del credito scolastico.
22 giugno 1999 →	Attribuzione ai candidati esterni da parte della commissione d'esame del punteggio del credito scolastico. Tale operazione avviene ogni anno il giorno precedente l'inizio delle prove scritte, e quindi varia secondo il calendario scolastico.
23 giugno 1999 →	Inizio dell'esame di stato - Svolgimento della prima prova scritta.
24 giugno 1999 →	Svolgimento della seconda prova scritta.
25 giugno 1999 →	Giornata a disposizione della commissione per definire la struttura della terza prova scritta.
28 giugno 1999 →	La commissione decide il testo della terza prova scritta.
28 giugno 1999 →	Svolgimento della terza prova scritta. Per quest'anno lo scorrimento di un giorno per lo svolgimento di tale prova è dovuto alla coincidenza con il sabato ebraico
Data variabile →	Due giorni prima della data di inizio dello svolgimento del colloquio la commissione rende noti i punteggi delle prove scritte mediante pubblicazione nell'albo.



LA LEGGE

Legge 10 dicembre 1997, n. 425

"Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore"

ARTICOLO 1

Finalità e disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

1. Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore hanno come fine l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi; essi si sostengono al termine del corso di studi della scuola secondaria superiore e, per gli istituti professionali e per gli istituti d'arte, al termine dei corsi integrativi.

2. Il Governo è autorizzato a disciplinare gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le materie a essi connesse con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle norme generali di cui agli articoli da 2 a 6 della presente legge.

3. Il regolamento di cui al comma 2 entra in vigore con l'inizio dell'anno successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; esso detta anche le disposizioni transitorie:

a) per l'applicazione graduale della nuova disciplina degli esami di Stato nei primi due anni scolastici, anche con riferimento al valore abilitante dei titoli di studio;

b) per la predisposizione e l'invio alle scuole, da parte del ministero della Pubblica istruzione, delle istruzioni relative alle caratteristiche della terza prova scritta e delle modalità relative alla sua predisposizione.

ARTICOLO 2

Ammissione

1. All'esame di Stato sono ammessi:

a) gli alunni delle scuole statali che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso;

b) gli alunni delle scuole statali che siano stati ammessi all'abbreviazione di cui ai commi 4 e 5;

c) gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute che abbiano frequentato l'ultima classe di un corso di studi nel quale siano funzionanti almeno tre classi del quinquennio oppure che risultino in via di esaurimento;

d) gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le caratteristiche di cui alla lettera c), siano stati ammessi all'abbreviazione di cui ai commi 4 e 5.

2. I requisiti di ammissione dei candidati esterni sono ridefiniti avendo riguardo: all'età dei candidati; al possesso di altro titolo di studio di istruzione secondaria superiore; agli studi seguiti nell'ambito dell'Unione europea; a obblighi internazionali.

3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto statale collegata alla Commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

4. Può essere prevista l'abbreviazione di un anno del corso di studi di scuola secondaria superiore per l'assolvimento dell'obbligo di leva.

5. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di maturità o, a seconda del corso di studi, di qualifica, di licenza di maestro d'arte e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, gli alunni dei ginnasi-licei classici, dei licei scientifici, dei licei artistici, degli istituti magistrali, degli istituti tecnici e professionali, nonché degli istituti d'arte e delle scuole magistrali che, nello scrutinio finale, per la promozione all'ultima classe, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia, ferma restando la particolare disciplina concernente la valutazione dell'insegnamento di educazione fisica.

**ARTICOLO 3**

Contenuto ed esito dell'esame

1. L'esame di Stato comprende tre prove scritte e un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività; la seconda ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio per le quali l'ordinamento vigente prevede verifiche scritte; la terza, a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera.

2. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono inviati dal ministero della Pubblica istruzione; il testo della terza prova scritta è predisposto dalla Commissione d'esame con modalità predefinite. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal ministro della Pubblica istruzione nella prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il ministro disciplina altresì le caratteristiche della terza prova scritta, nonché le modalità con le quali la Commissione d'esame provvede alla elaborazione delle prime due prove d'esame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime.

3. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.

4. La lingua d'esame è la lingua ufficiale di insegnamento.

5. Nelle scuole della Valle d'Aosta la conoscenza delle lingue italiana e francese, parificate a norma dell'articolo 38, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante "Statuto speciale per la Valle d'Aosta", è accertata nell'ambito dello svolgimento delle tre prove scritte, di cui almeno una deve essere svolta in lingua italiana e una in lingua francese a scelta del candidato.

6. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla Commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La Commissione d'esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 35 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 20 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della Commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la Commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno a 70 punti.

7. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.

8. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

ARTICOLO 4

Commissione e sede d'esame

1. La Commissione d'esame è nominata dal ministero della Pubblica istruzione ed è composta da non più di otto membri, dei quali un 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni all'istituto, più il presidente, esterno; le materie affidate ai membri esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del ministro della Pubblica istruzione, adottato a norma dell'articolo 205 del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. I compensi dei commissari e del presidente sono contenuti nei limiti di spesa di cui al comma 5.

2. Ogni due Commissioni d'esame sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle Commissioni stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna Commissione, e comunque non superiore a quattro. Il presidente è nominato dal ministero della Pubblica istruzione, sulla base di criteri e modalità predeterminati, tra i capi di istituti di istruzione secondaria superiore statali, tra i capi di istituto di scuola media statale in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra i capi di istituto e i docenti degli istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni, tra i docenti della scuola secondaria superiore. Il presidente è tenuto a essere presente a tutte le operazioni delle Commissioni. I membri esterni sono nominati dal ministero della Pubblica istruzione tra i docenti della scuola secondaria superiore. È stabilita l'incompatibilità a svolgere la funzione di presidente e di membro esterno della Commissione d'esame nella propria scuola, in scuole del distretto e in scuole nelle quali si sia prestato servizio negli ultimi due anni.

3. Le Commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera Commissione a maggioranza assoluta.

4. A ogni singola Commissione d'esame sono assegnati, di norma, non più di trentacinque candidati. Ciascuna Commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a una Commissione di istituto statale. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse Commissioni degli istituti statali e il loro numero massimo non può superare il 50 per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette Commissioni, possono essere costituite Commissioni apposite.

5. La partecipazione dei presidenti e dei commissari è compensata, nella misura stabilita con decreto del ministro della Pubblica istruzione, adottato d'intesa con il ministro del Tesoro, entro il limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come interpretato dall'articolo 1, comma 80, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a tal fine, è innalzato di lire 33 miliardi. I compensi sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento di missione, e sono differenziati in relazione alla funzione di presidente o di commissario e in relazione ai termini di percorrenza dalla sede di servizio o di abituale dimora a quella d'esame. I casi e le modalità di sostituzione dei commissari e dei presidenti sono specificamente individuati.

6. Sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti statali e, limitatamente ai candidati delle ultime classi di corsi che abbiano i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, gli istituti pareggiati e legal-





mente riconosciuti; sede d'esame dei candidati esterni sono gli istituti statali. Gli istituti statali sede di esame dei candidati esterni, salvo casi limitati e specificamente individuati, sono quelli esistenti nel comune o nella provincia di residenza; ove il candidato non sia residente in Italia, la sede deve essere indicata dal provveditore agli studi della provincia ove è presentata la domanda di ammissione agli esami.

ARTICOLO 5

Credito scolastico

1. Il consiglio di classe attribuisce a ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un credito per l'andamento degli studi, denominato credito scolastico. Tale credito non può essere complessivamente superiore a 20 punti. È stabilito il credito massimo conseguibile in ciascun anno scolastico e sono individuati criteri omogenei per la sua attribuzione e per la sua eventuale integrazione, nell'ultimo anno, a compensazione di situazioni di svantaggio, riscontrate negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell'alunno, che possano considerarsi pienamente superate.

2. Il credito scolastico degli alunni per gli anni scolastici antecedenti quello di prima applicazione della nuova disciplina è ricostruito sulla base del curriculum dell'ultimo triennio.

3. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 2, comma 5, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso; nei casi di abbreviazione per leva militare ai sensi del medesimo articolo 2, comma 4, è attribuito nella misura ottenuta nell'ultimo anno frequentato.

4. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dalla Commissione d'esame sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate quali crediti formativi.

ARTICOLO 6

Certificazioni

1. Il rilascio e il contenuto delle certificazioni di promozione, di idoneità e di superamento dell'esame di Stato sono ridisciplinati in armonia con le nuove disposizioni al fine di dare trasparenza alle competenze, conoscenze e capacità acquisite, secondo il piano di studi seguito, tenendo conto delle esigenze di circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea.

ARTICOLO 7

Esami di idoneità nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute

1. In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione, lo svolgimento

nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute degli esami di idoneità alle varie classi dei corsi di studio è soggetto alla seguente disciplina: il candidato esterno può presentarsi agli esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui dà accesso il titolo di licenza o promozione da lui posseduto, anche se di diverso ordine o tipo.

ARTICOLO 8

Disposizioni finali

1. Sullo schema di regolamento di cui all'articolo 1 è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, il regolamento può essere comunque emanato.

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1 sono abrogati: gli articoli 197, 198, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, nonché l'articolo 361, commi 1, 2 e 3, del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; l'articolo 23, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con esclusione del limite di spesa di lire 116 miliardi previsto dal comma 2. Dalla medesima data, nell'articolo 199 del predetto Testo unico, si intendono espunti i riferimenti agli esami di maturità.

3. Sono fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano, previste, rispettivamente, dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, e dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.

4. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, le norme del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.

ARTICOLO 9

Norma finanziaria

1. Le spese relative all'indennità e ai compensi per gli esami, già imputate sugli stanziamenti iscritti nei capitoli 2204, 2402, 2408 e 2605 dello stato di previsione del ministero della Pubblica Istruzione, sono unificate in un unico capitolo del medesimo stato di previsione.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 33 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero della Pubblica Istruzione.

Il ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Il Presidente della Repubblica

VISTO l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore ed in particolare l'articolo 1;

VISTO l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;

CONSIDERATI gli ordini del giorno presentati alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica ed accolti dal Governo, rispettivamente, nelle sedute del 24 settembre 1997, del 25-26 giugno 1997 e del 2 dicembre 1997;

SENTITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica espressi nelle sedute del 24 e del 25 giugno 1998;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1 giugno 1998;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 1998;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalità dell'esame di Stato

1. Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore hanno come fine l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi; essi si sostengono al termine del corso di studi della scuola secondaria superiore e, per gli istituti professionali e per gli istituti d'arte, al termine dei corsi integrativi.

2. Gli esami di Stato conclusivi del corso di studio di istruzione secondaria superiore si sostengono in unica sessione annuale.

3. L'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato tendono ad accertare le conoscenze generali e specifiche, le competenze in quanto possesso di abilità, anche di carattere applicativo, e le capacità elaborative, logiche e critiche acquisite.

Art. 2

Candidati interni

1. All'esame di Stato sono ammessi:

a) gli alunni delle scuole statali che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso e siano stati valutati in sede di scrutinio finale;

b) gli alunni delle scuole statali che siano stati ammessi alle abbreviazioni di cui ai commi 2 e 3;

c) gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute che abbiano frequentato l'ultima classe di un corso di studi nel quale siano funzionanti almeno tre classi del quinquennio o abbiano funzionato almeno tre classi del quinquennio progressivamente non riattivate, e siano stati valutati in sede di scrutinio finale;

d) gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le caratteristiche di cui alla lettera c), siano stati ammessi alle abbreviazioni di cui ai commi 2 e 3.

2. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di Stato gli alunni che, nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia. Resta ferma la particolare disciplina dei motivati esonerati dall'esecuzione di tutte o parti delle esercitazioni pratiche dell'educazione fisica.

3. Il beneficio di sostenere, con l'abbreviazione di un anno rispetto all'intervallo prescritto, l'esame di Stato, è concesso anche ai giovani soggetti all'obbligo di leva nello stesso anno solare o nel seguente, purché, se alunni di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, abbiano conseguito la promozione all'ultima classe nello scrutinio finale con esclusione di promozione conseguita secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, secondo periodo.



Art. 3

Candidati esterni

- 1.** Oltre ai candidati di cui all'articolo 2 sono ammessi all'esame di Stato, alle condizioni previste dal presente articolo, coloro che:
 - a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in corso e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo scolastico;
 - b) siano in possesso del diploma di licenza di scuola media da almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
 - c) siano in possesso, nel caso di esami di Stato negli istituti professionali e negli istituti d'arte, del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente da almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso integrativo prescelto, indipendentemente dall'età;
 - d) compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in corso;
 - e) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale;
 - f) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.
- 2.** I candidati agli esami negli istituti professionali devono documentare di avere esperienze di formazione professionale o lavorative coerenti, per durata e contenuti, con quelle previste dall'ordinamento del tipo di istituto presso il quale svolgono l'esame.
- 3.** I candidati di cui alla lettera d) del comma 1 sono esentati dal presentare qualsiasi titolo di studio.
- 4.** Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studi.
- 5.** L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe, anche riferita ad un corso di studi di un Paese appartenente all'Unione europea di tipo e livello equivalente, è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scrittografiche, pratiche e orali secondo quanto previsto dal piano di studi, la loro

preparazione sulle materie dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva. Ai fini della individuazione delle prove da sostenere, si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente documentati.

6. I candidati di cui al comma 1, lett.e) e quelli in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe di altro corso di studi sostengono l'esame preliminare solo sulle materie e sulle parti di programma non coincidenti con quelle del corso già seguito. Ai fini della individuazione delle prove da sostenere, si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente documentati.

7. L'esame preliminare è sostenuto, nel mese di maggio e comunque non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe dell'istituto statale collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle materie insegnate negli anni precedenti l'ultimo. Nel caso in cui il numero dei candidati comporti la costituzione di apposite commissioni d'esame, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, l'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe terminale individuata dal capo dell'istituto sede dell'esame conclusivo, al momento dell'acquisizione della domanda di ammissione all'esame medesimo. Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene le prove.

8. I candidati provenienti da Paesi dell'Unione europea, che non siano in possesso di promozione all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere a), d) ed e), previo superamento delle prove di cui ai commi 5 e 6. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo comma 1 si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

9. L'esito positivo degli esami preliminari previsti dai commi 5 e 6, in caso di mancato superamento dell'e-



il Regolamento

same di Stato, vale come idoneità all'ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria superiore cui l'esame si riferisce. L'esito dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione all'esame di Stato, può valere, a giudizio del consiglio di classe, come idoneità ad una delle classi precedenti l'ultima.

10. E' fatta salva l'ammissione di candidati in attuazione di obblighi internazionali anche derivanti da specifici accordi.

11. I candidati presentano domanda di ammissione all'esame, ad un solo istituto, entro il 30 novembre dell'anno scolastico in cui intendono sostenere l'esame stesso. Eventuali domande tardive sono prese in considerazione esclusivamente dai Provveditori agli studi, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi, sempre che pervengano entro il 31 gennaio. Limitatamente ai candidati che cessano la frequenza dell'ultimo anno di corso dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo il predetto termine è differito al 20 marzo.

24

Art. 4

Contenuto ed esito dell'esame

1. L'esame di Stato comprende tre prove scritte aventi le caratteristiche di cui ai commi 2, 3 e 4 ed un colloquio volti ad evidenziare le conoscenze, competenze e capacità acquisite dal candidato. La lingua d'esame è la lingua ufficiale di insegnamento.

2. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività; essa consiste nella produzione di uno scritto scelto dal candidato tra più proposte di varie tipologie, ivi comprese le tipologie tradizionali, individuate annualmente dal Ministro della pubblica istruzione con il decreto di cui all'articolo 5, comma 1.

3. La seconda prova scritta è intesa ad accertare le conoscenze specifiche del candidato ed ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio per le quali l'ordinamento vigente o le disposizioni relative alle sperimentazioni prevedono verifiche scritte,

grafiche o scrittografiche. Al candidato può essere data facoltà di scegliere tra più proposte.

4. La terza prova, a carattere pluridisciplinare, è intesa ad accertare, oltre quanto previsto dal comma 1, le capacità del candidato di utilizzare ed integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell'ultimo anno di corso, anche ai fini di una produzione scritta, grafica o pratica. La prova consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli, ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti. Le predette modalità di svolgimento della prova possono essere adottate cumulativamente o alternativamente. La prova è strutturata in modo da consentire anche l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere se comprese nel piano di studi dell'ultimo anno.

5. Il colloquio tende ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nell'argomentazione e di discutere ed approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. Esso si svolge su argomenti di interesse pluridisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.

6. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di quarantacinque punti per la valutazione delle prove scritte e di trentacinque per la valutazione del colloquio. I quarantacinque punti per la valutazione delle prove scritte sono ripartiti in parti uguali tra le tre prove. A ciascuna delle prove scritte e al colloquio giudicati sufficienti non può essere attribuito un punteggio inferiore, rispettivamente, a 10 e a 22. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di venti punti. Per superare l'esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio.

7. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la



commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno a 70 punti.

Art. 5

Modalità di invio, formazione e svolgimento delle prove d'esame

1. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione ed inviati ai provveditorati agli studi o alle istituzioni scolastiche con indicazione dei tempi massimi per il loro svolgimento. Alla trasmissione dei testi può provvedersi in via telematica, previa adozione degli accorgimenti necessari a tutelarne la segretezza. La materia oggetto della seconda prova scritta è individuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, entro la prima decade del mese di aprile di ciascun anno.

2. Le caratteristiche formali generali della terza prova scritta sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il testo relativo alla predetta prova è predisposto dalla commissione di esame. La relativa formulazione deve essere coerente con l'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso. A tal fine, i consigli di classe, entro il 15 maggio elaborano per la commissione di esame un apposito documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. Esso è immediatamente affisso all'albo dell'istituto ed è consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque abbia interesse può estrarne copia.

3. La commissione entro il giorno successivo a quello di svolgimento della seconda prova definisce collegialmente la struttura della terza prova scritta in coerenza con quanto attestato nel documento di cui al comma 2. La mattina del giorno stabilito per lo svolgimento di detta prova, la commissione, in coerenza con quanto attestato nel predetto documento, predispone collegialmente il testo della terza prova scritta tenendo conto delle proposte avanzate da ciascun componente. Per la formulazione delle singole proposte e per la predisposizione collegiale della prova,

la commissione può avvalersi dell'archivio nazionale permanente di cui all'art. 14.

4. Il documento di cui al comma 2, nelle scuole che attuano l'autonomia didattica e organizzativa in via sperimentale, è integrato con le relazioni dei docenti dei gruppi in cui eventualmente si è scomposta la classe o dei docenti che hanno guidato corsi destinati agli alunni provenienti da più classi.

5. Le scuole che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 individuano le modalità di predisposizione del documento di cui al comma 2 nel proprio regolamento.

6. Qualora i testi relativi alle prime due prove scritte non giungano tempestivamente, il Presidente della commissione esaminatrice ne informa il Ministero della pubblica istruzione, che provvede all'invio dei testi richiesti. In caso di particolari difficoltà o disguidi, ove siano trascorse due ore dall'orario previsto per l'inizio della prova scritta, la Commissione provvede a formulare i testi delle prime due prove di esame con le modalità stabilite col decreto di cui al comma 1.

7. Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato. Esso, tenendo conto di quanto previsto dal comma 8, prosegue su argomenti proposti al candidato a norma dell'art. 4, comma 5. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra indicazione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole. Nel corso del colloquio deve essere assicurata la possibilità di discutere gli elaborati relativi alle prove scritte.

8. Le commissioni d'esame possono provvedere alle correzioni delle prove scritte e all'espletamento del colloquio operando per aree disciplinari definite dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, ferma restando la responsabilità collegiale delle commissioni.

9. Le operazioni di cui al comma 8 si concludono con la formulazione di una proposta di punteggio relativa alle prove di ciascun candidato. I punteggi sono



il Regolamento

attribuiti dall'intera commissione a maggioranza. Se sono proposti più di due punteggi, e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, la commissione vota su proposte del presidente a partire dal punteggio più alto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti. Di tali operazioni è dato dettagliato e motivato conto nel verbale. Non è ammessa l'astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti.

Art. 6

Esami dei candidati con handicap

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 16, commi 3 e 4, della legge 3 febbraio 1992, n. 104, confluito nell'art. 318 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle predisposte per gli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.

2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo.

3. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della citata legge n. 104 del 1992, non possono di norma comportare un maggiore numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto

conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.

Art. 7

Prove suppletive e particolari modalità di svolgimento degli esami

1. Ai candidati che, in seguito a malattia da accertare con visita fiscale o per grave motivo di famiglia riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nell'assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse in un periodo fissato dal Ministero della pubblica istruzione prima della conclusione degli esami, ovvero, in casi eccezionali, anche oltre tale data; per l'invio e la predisposizione dei testi si seguono le modalità di cui all'articolo 5.

2. Il presidente della commissione può disporre che, in caso di assenza dei candidati determinata dagli stessi motivi di cui al comma 1, il colloquio si svolga in giorni diversi da quelli nei quali i candidati stessi sono stati convocati.

3. In casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento delle prove d'esame un candidato sia impedito in tutto o in parte di proseguire o di completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce in qual modo l'esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive per la prosecuzione o per il completamento.

Art. 8

Sedi degli esami

1. Sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti statali, i licei linguistici di cui all'art. 363, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 e, limitatamente ai candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti.



2. Sede d'esame dei candidati esterni, salvo quanto previsto dall'art.362, comma 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, sono soltanto gli istituti statali ed i licei linguistici di cui al comma 1.

3. Salvi i casi dei candidati agli esami di licenza linguistica e dei candidati agli esami finali di corsi a diffusione limitata sul territorio nazionale, per gli altri candidati di cui al comma 2 gli istituti statali sede di esame sono quelli ubicati nel comune o nella provincia di residenza.

4. Qualora il numero delle domande presentate da candidati esterni sia eccessivo rispetto alle possibilità ricettive di ciascun istituto, il Provveditore agli studi, di intesa con i capi di istituto interessati, assegna una parte di domande ad altro o altri istituti, anche di provincia vicina, qualora, in quella di sua competenza, non vi siano altri istituti dell'ordine, tipo, indirizzo o specializzazione prescelti, previe intese con i competenti Provveditori agli studi.

5. Qualora, per l'esiguità del numero di istituti con uno specifico indirizzo e per la disomogenea distribuzione degli stessi sul territorio nazionale, non si possa far luogo all'applicazione dei criteri di cui ai commi 3 e 4, il Provveditore agli studi può disporre che le prove di esame si svolgano anche in altri istituti o scuole anche di tipo diverso, della provincia di competenza, ivi compresi eventualmente quelli non impegnati in esami di Stato.

6. Per i candidati degenti in luogo di cura e detenuti il Provveditore agli studi valuta le eventuali richieste di effettuazione delle prove d'esame fuori della sede scolastica, autorizzando le commissioni esaminatrici, ove ne ravvisi l'opportunità, a spostarsi presso le suddette sedi. In tal caso, le prove scritte sono effettuate di norma nella sessione suppletiva.

7. Per i candidati non residenti in Italia, la sede di esame è individuata dal Provveditore agli studi della provincia ove è presentata la domanda di ammissione agli esami .

8. I componenti esterni delle commissioni esaminatrici svolgono i loro lavori nelle sedi di esame stabilite per i candidati.

Art. 9

Commissione d'esame

1. La Commissione d'esame è nominata dal Ministero della pubblica istruzione ed è composta da non più di otto membri, dei quali il 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni all'istituto, più il presidente esterno; le materie affidate ai membri esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato a norma dell'articolo 205 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

2. Ogni due commissioni d'esame sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle commissioni stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna commissione, e, comunque, non superiore a quattro. E', in ogni caso, assicurata la nomina di commissari interni o esterni docenti delle discipline oggetto della prima e della seconda prova scritta.

3. Ad ogni singola commissione d'esame sono assegnati, di norma, non più di trentacinque candidati. I candidati interni devono appartenere ad una sola classe. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata ad una commissione di istituto statale. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e il loro numero massimo non può superare il 50 per cento dei candidati interni. Nel caso in cui, per il numero di candidati esterni, non sia possibile rispettare il predetto criterio di ripartizione, possono essere costituite commissioni apposite con un numero maggiore di candidati esterni ovvero con soli candidati esterni.

4. Il presidente è nominato tra i capi di istituti di istruzione secondaria superiore statali tra i capi di istituto di scuola media statale in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra i capi di istituto e i docenti degli istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni, tra i docenti della scuola secondaria superiore. I membri esterni sono nominati tra i docenti della scuola secondaria





il Regolamento

superiore. I membri interni sono designati dalle singole istituzioni scolastiche tra i docenti delle materie non affidate ai membri esterni, appartenenti al consiglio della classe collegata alla commissione cui sono assegnati i candidati ovvero tra i docenti che, sulla base dei regolamenti delle istituzioni scolastiche autonome, hanno partecipato allo scrutinio finale dei candidati interni. Nel caso di costituzione di commissioni con soli candidati esterni, ai sensi del comma 3, ultimo periodo, i membri interni sono individuati tra i docenti anche di classi non terminali del medesimo istituto o di istituti dello stesso tipo.

5. I criteri e le modalità per le nomine dei componenti le commissioni d'esame e per la designazione dei membri interni da parte delle istituzioni scolastiche sono determinati dal Ministro della pubblica istruzione con il decreto di cui al comma 1.

6. I presidenti ed i membri esterni non possono essere nominati nelle commissioni d'esame operanti nella propria scuola, in altre scuole del medesimo distretto o in scuole nelle quali abbiano prestato servizio negli ultimi due anni.

7. Il presidente vigila sui lavori delle commissioni e li coordina in tutte le fasi assicurando la sua presenza, ove necessario, anche in quelle in cui i commissari operano per aree disciplinari.

8. La partecipazione dei presidenti e dei commissari è compensata, nella misura stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come interpretato dall'articolo 1, comma 80, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a tal fine, è innalzato di lire 33 miliardi. I compensi sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento di missione, e sono differenziati in relazione alla funzione di presidente, di membro esterno o di membro interno e in relazione ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di abituale dimora a quella d'esame. Il compenso dei membri interni tiene conto anche dell'eventuale svolgimento della funzione in più commissioni.

Art. 10

Sostituzione dei componenti delle commissioni d'esame

1. La partecipazione ai lavori delle commissioni d'esame di Stato del presidente e dei membri rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale direttivo e docente della scuola.

2. Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.

3. La competenza a provvedere alle necessarie sostituzioni dei componenti delle commissioni d'esame è dei Provveditori agli studi, che dispongono le sostituzioni medesime sulla base dei criteri di cui all'articolo 9, comma 5.

4. Il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d'esame nei casi di assenze successive all'espletamento delle prove scritte.

5. La sostituzione dei membri interni viene disposta, su designazione del capo d'istituto, con altro docente che appartenga alla stessa classe, allo stesso corso, o nel caso che ciò non sia possibile per giustificato impedimento, ad altra classe del medesimo istituto, assicurando che non si tratti di docenti di discipline affidate ai membri esterni.

Art. 11

Credito scolastico

1. Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio per l'andamento degli studi, denominato credito scolastico. La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico che, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove d'esame scritte e orali. Per gli istituti professionali e gli istituti d'arte si provvede all'attribuzione del credito scolastico, per il primo dei tre anni, in sede, rispettivamente, di esame di qualifica e di licenza.



2. Il punteggio di cui al comma 1 esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell'anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l'assiduità della frequenza scolastica, ivi compresa, per gli istituti ove è previsto, la frequenza dell'area di progetto, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Esso è attribuito sulla base dell'allegata tabella a) e della nota in calce alla medesima.

3. Non si dà luogo ad attribuzione di credito scolastico per gli anni in cui l'alunno non consegue la promozione alla classe successiva. In caso di promozione con carenze in una o più discipline, il consiglio di classe assegna il punteggio previsto nella nota alla predetta tabella a) e può integrare tale punteggio, in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico successivo e previo accertamento di superamento del debito formativo riscontrato, secondo quanto precisato nella medesima nota.

4. Fermo restando il massimo dei 20 punti complessivamente attribuibili, il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno, può motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito dall'alunno ai sensi del comma 2 in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell'alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento.

5. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla tabella a), in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno; nei casi di abbreviazione per leva militare, ai sensi del medesimo articolo 2, comma 3, è attribuito nella misura ottenuta nell'ultimo anno frequentato.

6. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dalla commissione d'esame ed è pubblicato all'albo dell'istituto il giorno della prima prova scritta.

7. Per i candidati esterni in possesso di promozione o

idoneità all'ultima classe del corso di studi per il quale intendono sostenere l'esame di Stato il credito scolastico relativo al terzultimo e al penultimo anno di corso è il credito già maturato o quello attribuito dalla commissione d'esame sulla base dei risultati conseguiti per idoneità, secondo le indicazioni dell'allegata tabella B.

8. Per i candidati esterni che non siano in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe, in aggiunta all'eventuale credito derivante dalla promozione o idoneità alla penultima classe, la commissione d'esame tiene conto dei risultati derivanti dalle prove preliminari secondo quanto indicato nell'allegata tabella C.

9. Per i candidati esterni di cui all'articolo 3, comma 1, lett. e), o in possesso di promozione o idoneità alla penultima o ultima classe di altro corso di studi è attribuito dalla commissione d'esame il credito scolastico derivante dai risultati conseguiti nelle prove preliminari secondo le indicazioni della tabella C.

10. In analogia a quanto stabilito dall'articolo 5, comma 3, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, per quanto concerne l'ultimo anno, ai candidati di cui ai commi 7, 8 e 9 il credito scolastico è attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno.

11. Per tutti i candidati esterni, fermo restando il punteggio massimo di 20, la commissione d'esame può aumentare il punteggio in caso di possesso di credito formativo di cui al successivo articolo 12.

Per esigenze di omogeneità di punteggio conseguibile dai candidati interni ed esterni, tale integrazione non può superare i due punti. Ai fini previsti dal presente comma, si tiene conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al termine di corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

Art. 12

Crediti formativi

1. Ai fini previsti dal presente regolamento, il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato; la coerenza, che può essere individua-





il Regolamento

ta nell'omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai consigli di classe e dalle commissioni d'esame. I consigli di classe e le commissioni d'esame potranno avvalersi, a questo fine, del supporto fornito dall'amministrazione scolastica e dall' Osservatorio di cui all'articolo 14. Il Ministro della pubblica istruzione individua le tipologie di esperienze che danno luogo al credito formativo con proprio decreto.

2. Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l'ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l'obbligo dell'adempimento contributivo.

3. Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all'estero sono convalidate dall'autorità diplomatica o consolare.

30

Art. 13 **Certificazioni**

1. La certificazione rilasciata in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, la votazione complessiva ottenuta, le materie di insegnamento ricomprese nel curriculum degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, le competenze, le conoscenze e le capacità anche professionali acquisite, i crediti formativi documentati in sede d'esame.

2. Qualora l'alunno in situazione di handicap abbia svolto un percorso didattico differenziato e non abbia conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame, riceve un attestato recante gli elementi informativi di cui al comma 1.

3. I modelli per le certificazioni di cui al comma 1 sono predisposti dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 14 **Osservatorio**

1. E' istituito, presso il Centro europeo dell'educazione, un Osservatorio nazionale con il compito di monitorare, verificare e valutare l'applicazione della nuova disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e di costituire un supporto permanente per le commissioni di esame per quanto riguarda la predisposizione della terza prova scritta anche realizzando, in collaborazione con i competenti uffici dell'amministrazione della pubblica istruzione, un'apposito archivio nazionale permanente utilizzabile, a tal fine, dalle commissioni.

2. Al fine del monitoraggio dell'andamento degli esami di Stato, i presidenti delle commissioni di esame predispongono, prima della chiusura dei lavori, un'apposita relazione sulla base di criteri predefiniti dall'Osservatorio nazionale di cui al comma 1, che provvede all'esame e alla valutazione degli elementi conoscitivi contenuti nelle relazioni.

Art. 15 **Disposizioni transitorie per l'applicazione graduale della nuova disciplina e disposizioni finali**

1. Gli esami di Stato secondo il nuovo ordinamento si svolgeranno a partire dall'anno scolastico 1998/99 con la gradualità di applicazione prevista dal presente articolo.

2. Negli esami di Stato che si svolgeranno nei primi due anni di applicazione del nuovo ordinamento la terza prova scritta sarà strutturata in forma semplificata e comunque con la proposizione di un numero limitato di argomenti, quesiti, problemi, casi pratici. Le relative istruzioni sono impartite dal Ministro della pubblica istruzione e diramate alle istituzioni scolastiche, contestualmente al decreto di cui all'art.5, comma 2, in tempo utile allo svolgimento dei primi esami secondo il nuovo ordinamento.

3. Agli alunni che affronteranno l'esame al termine dell'anno scolastico 1998/1999 il credito scolastico



sarà attribuito, sulla base dell'allegata tabella D e della nota in calce alla medesima, tutto con riferimento ai risultati del medesimo anno, tenendo conto anche dell'andamento dei due anni precedenti; agli alunni che affronteranno l'esame al termine dell'anno scolastico 1999/2000 sarà attribuito, sulla base dell'allegata tabella E e della nota in calce alla medesima, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi due anni, con riferimento, rispettivamente, ai risultati dell'anno 1999/2000 e dell'anno precedente, tenendo conto dell'andamento dell'anno scolastico 1997/1998.

4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 10 dicembre 1997, n.425, in connessione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della medesima legge e agli stessi effetti, gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti possono istituire classi terminali soltanto nei corsi di studio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in cui siano funzionanti, oltre alla stessa classe terminale, almeno altre due classi.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a partire dall'anno scolastico 1999/2000; alle stesse faranno riferimento le istituzioni scolastiche legalmente riconosciute e pareggiate nel programmare gli esami di idoneità dell'anno scolastico 1998/1999.

6. Limitatamente agli esami di Stato che si svolgeranno nell'anno scolastico 1998/1999, gli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti sono sede di esame anche per gli alunni delle ultime classi di corsi che non hanno i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, a condizione che, nell'anno scolastico 1997/1998, detti alunni abbiano frequentato presso il medesimo istituto la penultima classe, ovvero abbiano sostenuto esami di idoneità per la frequenza dell'ultima classe.

7. I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare.

8. Il diploma rilasciato in esito all'esame di Stato negli istituti professionali è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo.

9. Per la Regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni del presente regolamento in quanto compatibili con il disposto dell'articolo 21, comma 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'articolo 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

10. Il presente regolamento si applica anche nelle scuole italiane all'estero sedi degli esami con gli opportuni adattamenti da adottarsi con provvedimento del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

11. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano previste, rispettivamente, dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n.433, e dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.

12. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, commi 2 e 3, si intendono abrogati i commi 1 e 2 dell'art. 199 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1998

F.to SCALFARO

C.to PRODI

C.to BERLINGUER





CREDITO SCOLASTICO Candidati interni

MEDIA DEI VOTI	CREDITO SCOLASTICO (PUNTI)		
	1°anno	2°anno	3°anno
$M=6$	2-3	2-3	4-5
$6 < M \leq 7$	3-4	3-4	5-6
$7 < M \leq 8$	4-5	4-5	6-7
$8 < M \leq 10$	5-6	5-6	7-8

Tabella A (prevista dall'articolo 11, comma 2)

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. All'alunno che è stato promosso alla penultima classe o all'ultima classe del corso di studi con un debito formativo, va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione della tabella. In caso di accertato superamento del debito formativo riscontrato, il consiglio di classe può integrare in sede di scruti-

nio finale dell'anno scolastico successivo il punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio. Limitatamente all'ultimo anno del corso di studi, anche al candidato che ha conseguito nello scrutinio finale una media M dei voti tale che $5 \leq M < 6$, è attribuito un credito scolastico compreso nella banda di oscillazione di punti 1-3. Al candidato che ha conseguito nel medesimo anno una media $M < 5$ non è attribuito per tale anno alcun credito scolastico.

Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde $M=6,5$).

32

CREDITO SCOLASTICO Esami di idoneità

MEDIA DEI VOTI CONSEGUITI IN ESAMI DI IDONEITÀ	CREDITO SCOLASTICO RELATIVO A 3 ANNI DI CORSO (PUNTI)
$M = 6$	2
$6 < M \leq 7$	3 - 4
$7 < M \leq 8$	4 - 5
$8 < M \leq 10$	5 - 6

Tabella B (prevista dall'articolo 11, comma 7)

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti agli esami di idoneità. Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 in caso di esami di idoneità relativi a 2

anni di corso in un'unica sessione. Esso va espresso in numero intero. Per quanto concerne l'ultimo anno il punteggio è attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno.



CREDITO SCOLASTICO Candidati esterni

MEDIA DEI VOTI DELLE PROVE PRELIMINARI	CREDITO SCOLASTICO (PUNTI)
$M = 6$	2
$6 < M \leq 7$	3 - 4
$7 < M \leq 8$	4 - 5
$8 < M \leq 10$	5 - 6

Tabella C (prevista dall'art. 11, comma 8)

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove preliminari. Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla presente tabella, va moltiplicato per 2 in caso di prove preliminari relative a

2 anni di corso. Esso va espresso in numero intero. Per quanto concerne l'ultimo anno il punteggio è attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno.

CREDITO SCOLASTICO relativo ai candidati interni agli esami di Stato che si svolgeranno nell'a.s. 1998/1999

MEDIA DEI VOTI	CREDITO SCOLASTICO RELATIVO A 3 ANNI DI CORSO (PUNTI)
$M=6$	8 - 11
$6 < M \leq 7$	11 - 14
$7 < M \leq 8$	14 - 17
$8 < M \leq 10$	17 - 20



Tabella D (prevista dall'art. 15, comma 3)

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguita in sede di scrutinio finale dell'a.s. 1998/99. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti dell'anno in corso e l'andamento dei due precedenti anni di corso, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. All'alunno che ha conseguito nello scrutinio finale dell'a.s. 1998/99 una media dei voti $M < 5$, in considerazione della promozione o idoneità conseguita per accedere alle classi quarta e quinta, è attribuito un credito scolastico compreso nella banda di oscillazione di punti 4-5. Per la medesima motivazione, all'alunno che ha conseguito una media M tale che $5 \leq M < 6$, è attribuito un credito scolastico compreso nella banda di oscillazione 5-7.

All'alunno che, avendo frequentato nell'a.s. 1998/99 la penultima classe, sostiene l'esame di Stato per abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'art.2, comma 2, è attribuito il credito scolastico previsto per la penultima classe nella tabella A, nella banda di oscillazione relativa alla media conseguita. Ad esso va aggiunto, per il terzultimo anno il medesimo punteggio e per l'anno non frequentato, un credito scolastico nella misura massima prevista per lo stesso nella medesima tabella A in relazione alla media dei voti conseguiti nel penultimo anno; nei casi di abbreviazione per leva militare, ai sensi del medesimo art.2, comma 3, è attribuito il credito scolastico previsto per la penultima classe nella tabella A, nella banda di oscillazione relativa alla media conseguita, e per il terzultimo anno e per l'anno non frequentato, il medesimo punteggio.

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede



**CREDITO SCOLASTICO relativo ai candidati interni
agli esami di Stato che si svolgeranno nell'a.s. 1999/2000**

MEDIA DEI VOTI CONSEGUITI IN ESAMI DI IDONEITÀ	CREDITO SCOLASTICO (PUNTI)	
	A.S. 1998-1999	A.S. 1999-2000
M=6	4-6	4-5
6<M≤7	6-8	5-6
7<M≤8	8-10	6-7
8<M≤10	10-12	7-8

Tabella E (prevista dall'art. 15, comma 3)

di scrutinio finale degli anni scolastici 1998/99 e 1999/2000. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il credito scolastico attribuito nell'anno 1998-1999 deve tener conto dell'andamento dell'anno scolastico precedente. All'alunno che nell'a.s. 1998/99 è stato promosso all'ultima classe del corso di studi con un debito formativo, va attribuito nel medesimo anno il punteggio minimo previsto

nella relativa banda di oscillazione della tabella. In caso di accertato superamento del debito formativo riscontrato, il consiglio di classe può integrare in sede di scrutinio finale dell'a.s. 1999/2000 il punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio. Limitatamente all'ultimo anno del corso di studi (a.s. 1999/2000), anche al candidato che ha conseguito nello scrutinio finale una media M dei voti tale che $5 \leq M < 6$, è attribuito un credito scolastico compreso nella banda di oscillazione di punti 1-3. Al candidato che ha conseguito nel medesimo anno una media $M < 5$ non è attribuito per tale anno alcun credito scolastico.